

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

**PAGINA BIANCA**

*Determinazione n. 25/2005.*

**LA CORTE DEI CONTI  
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 20 maggio 2005,

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965 con i quali l'Ente Irriguo Umbro-Toscano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2002, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Manuela Arrigucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che del conto consuntivo — corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

**PER QUESTI MOTIVI**

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con

il conto consuntivo per l'esercizio 2002 – corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano – l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

*Manuela Arrigucci*

PRESIDENTE

*Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 13 giugno 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Cataldo Potenzi)

**RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

**PAGINA BIANCA**

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE  
FINANZIARIA DELL'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO PER  
L'ESERCIZIO 2002

S O M M A R I O

Premessa .....	<i>Pag.</i>	13
1. Quadro normativo e funzioni istituzionali .....	»	14
2. Ordinamento e organizzazione .....	»	16
3. Personale .....	»	19
4. Attività .....	»	21
5. Risultati finanziari e situazione patrimoniale .....	»	29
6. Considerazioni conclusive .....	»	39

**PAGINA BIANCA**

**Premessa**

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo effettuato – in base all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 nonché all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – sull'Ente irriguo umbro-toscano, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il referto attiene all'esercizio finanziario 2002 e, oltre alle notazioni precisamente inerenti il periodo in esame, contiene taluni riferimenti fino a data corrente.

**1 - Quadro normativo e funzioni istituzionali**

L'Ente, istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048 come "Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana" con sede in Arezzo e per la durata di trenta anni, ha avuto vicende istituzionali complesse che hanno comportato nel tempo il cambio della denominazione, la proroga e la ridefinizione delle funzioni istituzionali.

Per quanto rileva in questa sede, ai fini di una migliore lettura dei dati finanziari e di bilancio relativi all'esercizio 2002, si fanno solo alcuni cenni in proposito rinviando per il dettaglio alla precedente relazione.

Esso, dopo il trasferimento con DPR 18 aprile 1979 alle Regioni Toscana e Umbria delle funzioni in materia di bonifica idraulica e di miglioramento fondiario, divenute di competenza regionale ai sensi del DPR n. 616/77, deve la sua attuale denominazione alla legge 30 dicembre 1991, n. 411, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 6 novembre 1991, n. 352, recante : "Proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione, e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni".

Tale legge, che espressamente lo ha definito "persona giuridica di diritto pubblico" conservandolo sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, oltre a prorogarne l'operatività fino al 30 dicembre 2001, ne ha rideterminato le competenze istituzionali.

Le materie di intervento dell'Ente, pertanto, attualmente riguardano:

- a) la progettazione e realizzazione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione di acque, a scopo prevalentemente irriguo su concessione dello Stato;
- b) la gestione e manutenzione di tali opere;
- c) lo svolgimento di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con la realizzazione delle opere sopra indicate;
- d) la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica, idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana e di altri enti locali.

Venute meno, dunque, le competenze in materia di bonifica, l'Ente ha finito per concentrare la sua attività nella progettazione ed esecuzione delle opere di completamento del Piano generale irriguo, elaborato nel corso del primo decennio di vita dell'Ente, affidate in concessione dal Ministero vigilante, nella gestione delle

infrastrutture realizzate e nella conseguente erogazione di acqua per scopi prevalentemente irrigui, cui si è aggiunta di recente l'erogazione di acqua per scopi potabili.

A seguito del progressivo completamento delle principali opere irrigue e delle relative infrastrutture, l'Ente è ora in grado di assicurare la somministrazione di notevoli quantità di acqua ai fruitori istituzionali nonché agli enti locali interessati con i quali ha stipulato convenzioni per la definizione del costo del servizio e le modalità della fornitura.

Nell'esercizio finanziario in riferimento l'attività di gestione ed erogazione della risorsa idrica, non solo per finalità irrigue (che, comunque, rimangono prevalenti, in conformità ai fini istituzionali dell'Ente), ma anche per scopi idropotabili, è proseguita, seppure con una lieve flessione per ragioni contingenti, con entrate finanziarie di parte corrente per 1.139.000 euro che confermano la linea di tendenza, già indicata nei precedenti esercizi, di una sempre maggiore incidenza di tale attività nella gestione di parte corrente.

Dalla scadenza del termine, fissato al 20.12.2001 dalla legge 30 dicembre 1991 n. 411, l'esistenza dell'Ente e la prosecuzione dei suoi fini istituzionali sono state affidate a leggi di proroga temporanea.

In particolare, con decreto legge 22 ottobre 2001 n. 381, convertito in legge 21 dicembre 2001 n. 44, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano" il termine di scadenza dell'Ente è stato prorogato fino al 6 novembre 2002.

L'art. 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e l'art. 52 bis della legge 24 novembre 2003 n. 326 (legge finanziaria 2004) hanno prorogato tale termine, rispettivamente, fino al 6 novembre 2003 e fino al 6 novembre 2004; con legge 27 dicembre 2004 n. 306 tale termine è stato prorogato di un altro anno.

Tale stato di precarietà istituzionale, che prosegue ormai da più esercizi, non solo pone in una situazione di incertezza la struttura e impedisce ogni seria programmazione amministrativa e finanziaria, ma soprattutto pone interrogativi continui e a breve termine sul soggetto che assicura l'approvvigionamento di acqua (irrigua e potabile) ad un vasto territorio e sulle modalità di gestione della risorsa idrica e delle connesse infrastrutture (dighe e reti di adduzione).

**2. Ordinamento e organizzazione**

L'ordinamento dell'Ente è stabilito dalla legge istitutiva, come modificata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e dallo statuto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 1971 e approvato dall'allora Ministero per l'agricoltura e per le foreste in data 3 agosto 1971.

Sono organi dell'Ente il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei revisori dei conti.

La menzionata legge n. 411/91 ha modificato profondamente la composizione degli organi, in particolare stabilendo che nel Consiglio d'amministrazione, nella Giunta e nel Collegio dei revisori dei conti siano adeguatamente rappresentate le Regioni nel cui ambito territoriale l'Ente opera.

Per analoghe ragioni sono previsti due vicepresidenti, uno in rappresentanza della regione Toscana, l'altro in rappresentanza della regione Umbria.

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 29.9.1993 n. 519 sono state fissate le indennità di carica per gli organi dell'Ente.

Per i componenti il consiglio d'amministrazione è prevista un'indennità di carica pari a lire 117.000 lorde mensili, maggiorata di lire 135.000 lorde mensili per i componenti della Giunta esecutiva. A tutti gli amministratori è corrisposto, altresì, un gettone di presenza di lire 60.000 lorde per la partecipazione ad ogni riunione degli organi collegiali. Tali importi, ora corrisposti in euro, non sono stati più aggiornati.

Al Presidente spetta un'indennità di carica pari al trattamento economico corrisposto al Direttore generale, maggiorata del 20%.

Scaduto il Consiglio d'amministrazione nominato per il quinquennio 1993-98, con D.M. 12 ottobre 1998 n. 558 l'Ente, in vista del termine di scadenza della sua operatività, è stato commissariato.

Il commissario percepisce la stessa indennità di carica fissata per il Presidente (D.M. n. 609 del 26 maggio 1999).

Con D.M. n. 30599 dell'8 febbraio 2002 il commissario è stato affiancato da tre sub commissari con il compito di coadiuvarlo nell'espletamento delle funzioni d'istituto, anche "in vista degli adempimenti da effettuare in previsione della trasformazione dell'ente in società per azioni".

Con D.M. 26 maggio 2004 n. 868, è stato nominato un nuovo commissario affiancato da tre sub commissari, poi elevati a quattro con D.M. 27 maggio 2004 n. 869.